

(nn. 642-31-132-133-149-153-164-165-183-219-226-268-474-542-543-546-613-638-662/A)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE (n. 642)

presentato dal deputato: Cracolici

il 25 novembre 2013

Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 31)

presentato dal deputato: Vinciullo

il 13 dicembre 2012

Istituzione degli Enti territoriali regionali

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 132)

presentato dal deputato: Miccichè

il 14 gennaio 2013

*Riforma delle Province Regionali e del governo del territorio regionale
attuazione dei principi costituzionali e statutari*

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 133)

presentato dai deputati: Miccichè, Sammartino, Sorbello

il 14 gennaio 2013

Nuovo ordinamento delle Province regionali. Disposizioni sul decentramento amministrativo e di funzioni e sull'ordinamento delle Autonomie Locali in Sicilia

----O----

DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE (*)

Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane

Art. 1.

Liberi consorzi comunali

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumono la denominazione di 'liberi consorzi comunali'. L'ente consortile ha personalità giuridica.

2. Ciascun libero consorzio comunale è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell'articolo 7.

3. I liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.

4. Al personale dei liberi consorzi comunali è attribuito lo *status* giuridico-economico già in godimento presso le province regionali, che continuerà ad essere disciplinato dal CCNL del comparto enti locali, individuato nell'articolo 9 del CCQN dell'11 giugno 2007.

Art. 2.

Adesione ad altro libero consorzio comunale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni appartenenti ad un libero consorzio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio che abbia continuità territoriale con il comune interessato.

2. Non è ammessa l'adesione di un comune ad altro libero consorzio qualora, per effetto del distacco, la popolazione del libero consorzio di provenienza subisca una riduzione in misura superiore al venti per cento rispetto alla popolazione dello stesso libero consorzio quale risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale.

3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute, ordinate secondo la data di ricevimento, che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale. In caso di ricevimento nello stesso giorno, precede nell'elenco la delibera del comune più popoloso.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge di modifica dei territori dei liberi consorzi ai sensi del presente articolo, sulla base delle delibere per le quali sia stata accertata la conformità alle disposizioni di legge. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 3.

5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

Art. 3.

Organi dei liberi consorzi comunali

1. Sono organi dei liberi consorzi comunali:

a) l'Assemblea del libero consorzio;

b) il Presidente del libero consorzio;

c) la Giunta del libero consorzio.

2. Gli organi del libero consorzio sono eletti con sistema indiretto di secondo grado secondo le norme della presente legge e restano in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero consorzio.

3. Il Presidente del libero consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

4. Le spese relative alle trasferte dei sindaci, quali componenti degli organi del libero consorzio, sono a carico dei comuni di appartenenza.

Art. 4.

Assemblea del libero consorzio

1. L'Assemblea del libero consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei comuni del libero consorzio. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del libero consorzio.

2. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 5.

Presidente del libero consorzio

1. Il Presidente del libero consorzio, di seguito Presidente, è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti. A tal fine ciascun sindaco dispone di un voto. È eletto Presidente del libero consorzio il sindaco che ottiene almeno il quaranta per cento dei voti che rappresentino almeno la metà più uno della popolazione dei comuni del libero consorzio.

2. Qualora, dopo due votazioni, nessun sindaco abbia ottenuto la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che, nella seconda votazione, abbiano ottenuto i voti rappresentativi della maggiore popolazione. È eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco che ottiene i voti rappresentativi della maggiore popolazione.

3. Il Presidente rappresenta il libero consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta del libero consorzio.

4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5.

Art. 6.

Giunta del libero consorzio

1. La Giunta del libero consorzio, di seguito Giunta, è composta dal Presidente del libero consorzio e da un numero massimo di otto sindaci appartenenti all'Assemblea.

2. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazio-

ne dei comuni di ciascun libero consorzio, e le modalità di costituzione della stessa sono disciplinate dalla legge istitutiva dei liberi consorzi di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. La Giunta è l'organo esecutivo del libero consorzio.

Art. 7.

Città metropolitane

1. I comuni di Palermo, Catania e Messina assumono la denominazione di Città metropolitane.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei rispettivi comuni. Il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale assumono rispettivamente la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta metropolitana e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.

Art. 8.

Organi delle Città metropolitane

1. Sono organi delle Città metropolitane:

a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana;

b) il Sindaco metropolitano;

c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana.

2. Gli organi delle Città metropolitane sono eletti con sistema indiretto di secondo grado e restano in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città metropolitana. Nel caso in cui la Città metropolitana coincida con il comune di riferimento, il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale mantengono la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta metropolitana e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.

3. Con legge regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato l'ordinamento delle Città metropolitane.

Art. 9.

Adesione ad una Città metropolitana

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane individuate con decreto del Presidente della Regione del 10 agosto 1995, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dal libero consorzio comunale di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana.

2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale

delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

3. Le modifiche ai territori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane conseguenti all'applicazione del presente articolo sono individuate e contenute nella legge di cui al comma 4 dell'articolo 2.

Art. 10.

Funzioni dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane

1. Con la legge istitutiva di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono individuate le funzioni di competenza dei liberi consorzi comunali nonché le relative risorse finanziarie, materiali e umane.

2. Con la medesima legge di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono trasferite alle Città metropolitane le funzioni, tra quelle individuate ai sensi del comma 1, relative ai territori delle Città metropolitane. La legge individua, altresì, le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei liberi consorzi da trasferire alle Città metropolitane in corrispondenza delle funzioni trasferite.

Art. 11.

Soppressione di enti

1. La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi consorzi comunali.

2. Con la legge di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi consorzi comunali.

3. La Regione non può istituire nuovi enti, agenzie o organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi consorzi comunali.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(*) Esitato il 30 gennaio 2014

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 642: *‘Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Cracolici il 25 novembre 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 25 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 31: *‘Istituzione degli Enti territoriali regionali’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Vinciullo il 13 dicembre 2012. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 28 dicembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 132: *‘Riforma delle Province Regionali e del governo del territorio regionale attuazione dei principi costituzionali e statutari’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Miccichè il 14 gennaio 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 15 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 133: *‘Nuovo ordinamento delle Province regionali. Disposizioni sul decentramento amministrativo e di funzioni e sull’ordinamento delle Autonomie Locali in Sicilia’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Miccichè, Sammartino, Sorbello il 14 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 15 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 149: *‘Riordino e contenimento della spesa dei Comuni e delle province regionali’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Fontana, Turano il 16 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 19 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 153: *‘Regime transitorio per il nuovo assetto delle province’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Vinciullo il 17 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 19 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 164 *‘Norme sul riordino delle Province e istituzione delle Città Metropolitane’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Forzese il 21 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 22 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 165: *‘Riordino e contenimento della spesa dei Comuni e delle Province regionali’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Turano il 21 gennaio 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 183: *‘Nuove competenze delle province regionali. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Ioppolo il 23 gennaio 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 24 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 219: *‘Istituzione dei liberi consorzi di Comuni’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Siragusa, Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ciancio, Ferreri, Foti, La Rocca, Mangiacavallo, Palmeri, Trizzino, Troisi, Venturino, Zafarana, Zito il 13 febbraio 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 15 febbraio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 226: *‘Modifica alle norme regionali in materia di Provincia regionale’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: D’Asero il 27 febbraio 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 27 febbraio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 268: *‘Decentramento di funzioni regionali. Riforma dei liberi consorzi comunali’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Di Mauro, Figuccia, Lombardo il 5 marzo 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 5 marzo 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 474: *‘Disciplina dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane, ai sensi della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Firetto, Anselmo, Lantieri, Figuccia, Lo Giudice il 27 giugno 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 30 settembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 542: *‘Norme per la costituzione dei Liberi consorzi di comuni’*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti, il 17 settembre 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 543: *‘Norme transitorie sul trasferimento temporaneo delle funzioni amministrative e strumentali’*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti, il 17 settembre 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 546: *‘Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo’*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti il 18 settembre. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013); ritirato il 6 dicembre 2013.

Disegno di legge n. 613: *‘Norme per la costituzione dei Liberi consorzi di comuni’*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti l’8 novembre 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 638: *‘Abrogazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Musumeci, Formica, Ioppolo,

Falcone, Cordaro, Grasso, Fontana, Lantieri, Greco G., Clemente, Pogliese il 21 novembre 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 25 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 662: *‘Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo’*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti il 6 dicembre 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 10 dicembre 2013 (abbinato nella seduta n. 67 del 10 dicembre 2013).

- Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 60 del 26 novembre 2013, 61 del 27 novembre 2013, 62 del 3 dicembre 2013, 63 del 4 dicembre 2013, 64 del 5 dicembre 2013, 65 del 5 dicembre 2013, 66 del 6 dicembre 2013, 67 del 10 dicembre 2013, 68 dell’11 dicembre 2013, 69 del 12 dicembre 2013, 71 del 18 dicembre 2013, 75 del 7 gennaio 2014, 77 del 17 gennaio 2014, 78 del 21 gennaio 2014, 79 del 23 gennaio 2014, 80 del 24 gennaio 2014, 81 del 28 gennaio 2014, 82 del 29 gennaio 2014 e 83 del 30 gennaio 2014.

- Esitato per l'Aula nella seduta n. 83 del 30 gennaio 2014

- Relatore: on. Antonello Cracolici

- Discusso dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...

- Approvato dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...